



Alessandra Barraco
NOTAIO

Repertorio n. 91

Raccolta n. 76

Verbale di deposito

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno quattordici del mese di luglio

(14 luglio 2025)

in Roma, nel mio studio, Viale Liegi n. 2, alle ore sedici e ventisei minuti.

Avanti a me Adv. Alessandra Barraco, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è personalmente comparso:

- **Cristiano TANCREDI** nato a Roma il 18 gennaio 1988 ed ivi residente in Via Emanuele Filiberto n. 166, codice fiscale dichiarato TNC CST 88A18 H501D, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione di cui infra, nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Associazione "**Retake Roma ODV**", con sede in Roma, Piazza di Campitelli n. 2, codice fiscale 97820760581, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. 57223, costituita in Italia con scrittura privata del 21 ottobre 2014, registrata all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 4 - Collatino il 3 dicembre 2014 al n. 6383 Serie 3.

Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Il comparente Cristiano TANCREDI mi chiede di depositare nei miei atti ai fini di ogni adempimento di legge, lo statuto oggi vigente e condiviso, approvato nell'assemblea dell'Associazione stessa in data 11 novembre 2023 composto di 40 (quaranta) articoli, relativamente al quale io Notaio ho verificato la sussistenza delle condizioni prescritte dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

A ciò aderendo io Notaio assumo in deposito l'atto sopradescritto, che viene quindi allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente che dichiara di averne esatta conoscenza.

Del presente atto - in parte scritto a mia cura con mezzo elettronico ed in parte scritto a mano da me nelle prime tre pagine di un foglio - io Notaio ho dato lettura al comparente che lo approva e dichiara di trovarlo in tutto conforme alla sua volontà.

La sottoscrizione del presente atto ha luogo alle ore sedici e trentanove minuti.

F.to Cristiano Tancredi

F.to Alessandra Barraco (Notaio) (Impronta del sigillo)

**REGISTRATO A
ROMA 4**

il 14 luglio 2025
al n. 23400 serie 1T
Esente

Statuto Retake Roma odv in vigore dal 11/11/2023

TITOLO I

Art. 1 Denominazione

1. È costituita, a norma del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore (ex D. Lgs. 117/17) e della legislazione in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Retake Roma ODV" qui di seguito detta "Associazione".

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sezioni operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

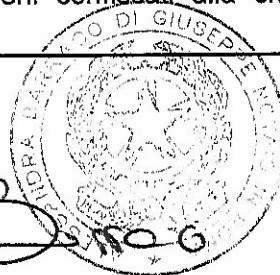
Art. 4 Finalità e attività

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale come indicate dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- f) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Giuseppe Penza

Alfredo D'Amico



In particolare, per la realizzazione delle attività prefissate e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si prefigge di:

- migliorare la qualità e il decoro urbano, nell'ambito della tutela dell'ambiente, tramite azioni volte a ridurre il degrado e ad innalzare il senso civico dei cittadini e dei turisti, attraverso l'aiuto di volontari, nel rispetto dell'ordinamento e delle norme di legge, in un percorso di collaborazione condivisa tra cittadini, pubbliche amministrazioni, forze dell'ordine e altri soggetti;
- organizzare attività ed eventi educativi con le scuole, di qualsiasi grado, al fine di formare le nuove generazioni a una cittadinanza responsabile e solidale, consapevole del valore dei beni comuni e pronta ad affiancare e a collaborare con le pubbliche amministrazioni;
- promuovere la legittima espressione artistica sotto forma di street art incoraggiando artisti di talento a promuovere il loro lavoro in luoghi pubblici e privati, in modo autorizzato;
- favorire la crescita di una cultura solidaristica e di cittadinanza, contrapposta ad ogni forma di discriminazione;
- favorire l'integrazione sociale nelle aree della città in cui sussistono problematiche di fragilità e disagio sociale e, segnatamente, in zone urbane periferiche ed economicamente svantaggiate in una visione di diffusione di un maggiore senso e orgoglio civico;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

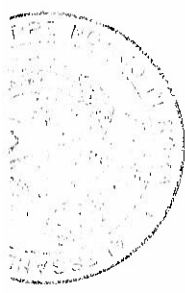
TITOLO III

Art. 5 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e altre Organizzazioni di Volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Possono, inoltre, aderire all'Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato.

3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e



quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale nonché verseranno la quota di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. La deliberazione di ammissione è comunicata, entro 60 giorni e dal Consiglio Direttivo, all'interessato e la data di accettazione è annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

6. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

8. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrare il numero entro un anno.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri nei confronti dell'Associazione. Essi hanno il diritto di:

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo articolo 28;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo Settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

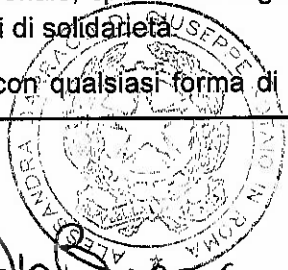
Art. 7 Volontario e attività di volontariato

1. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro

Giuseppe Pizzocci

Alexandra Sma 6



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

5. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Recesso: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 30 giorni dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con messaggio di posta elettronica all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (eventuale);
- e) l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale);
- f) il Comitato etico.



2. Ai componenti degli organi sociali, fatta eccezione per l'Organo di controllo i cui componenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile, se costituito, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota annuale.
3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri associati in caso in cui il numero degli associati sia inferiore a cinquecento o cinque nel caso in cui il numero degli associati sia superiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, determinandone il numero;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
- g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

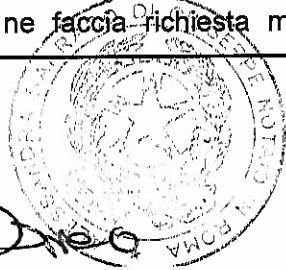
- a) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio sociale e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata

Gest. 2^{na} Rimorch



almeno un quinto degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 5 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. È ammessa la partecipazione a distanza alle adunanze dell'Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, l'estinzione e lo scioglimento è necessaria la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti in proprio e per delega.

6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e, se previsto, del bilancio sociale e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. In ogni caso i membri sono scelti tra coloro che dimostrano di possedere specifiche competenze ed esperienza, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità eventualmente richiesti, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti dal Codice Etico vigente all'interno dell'Associazione e che non versino in una delle cause di incompatibilità ovvero di decadenza di cui agli artt. 16 e 19 del presente Statuto. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

5. Se vengono a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, alla prima Assemblea ordinaria successiva, indice l'elezione dei soli membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

6. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi previsti ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto nonché del Segretario e del Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, potranno essere attribuiti fino a due incarichi a una sola persona.

Art. 14 Verifica dei requisiti in capo ai componenti del Consiglio Direttivo

Entro trenta giorni dalla nomina, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 15 del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di sospensione di cui agli articoli 16 e 18 del presente Statuto mediante l'analisi della seguente documentazione prodotta dal neo nominato consigliere:

- a) *curriculum vitae*, ove necessario ai sensi dell'articolo 23 del presente Statuto per la verifica del possesso di requisiti di professionalità;
- b) autodichiarazione, mediante presentazione di documento conforme alle disposizioni di legge vigenti, che attesti la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti e l'inesistenza delle situazioni impeditive.

Art. 15 Requisiti di onorabilità dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Tutti i consiglieri devono avere piena capacità civile e indiscussa probità e moralità.

2. Non possono essere consiglieri coloro i quali:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.

Giustino Tencati

Andrea Basso



575 (disposizioni contro la mafia) e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, o per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo, diverso da quelli di cui al punto precedente.

3. I requisiti di onorabilità previsti nel presente articolo vanno intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.

Art. 16 Cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio Direttivo

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo;
- b) gli assessori o consiglieri regionali;
- c) gli assessori o consiglieri provinciali;
- d) il Presidente della Provincia
- e) il Sindaco, gli assessori o consiglieri Comunali, il Presidente e i componenti del Consiglio Circostrizionale, il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il Presidente delle società controllate da enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del D. Lgs. 267/2000, il Presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- f) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento dell'Ente, a livello regionale, provinciale e comunale;
- g) coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dallo Statuto;
- h) coloro che abbiano causato danno all'Associazione ovvero abbiano una lite pendente con la stessa;
- i) coloro che siano stati dichiarati decaduti da qualsiasi organo dell'Associazione;
- j) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di sospensione di cui al successivo articolo 18 del presente Statuto.

2. Non possono essere nominati componenti gli organi dell'Associazione coloro che abbiano ricoperto nei 12 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma 1, lettera a), b), c) d) ed e).

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, se istituiti. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo dell'Associazione decade automaticamente dal primo.

Art. 17 Cause di conflitto di interessi per i componenti del Consiglio Direttivo



1. I consiglieri, nel caso in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Associazione devono darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo e devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.

2. Qualora la situazione di conflitto di interesse non sia temporanea ovvero nel caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, il Consiglio Direttivo valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione o della decadenza.

3. Si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 Cause di sospensione dalla carica per i componenti del Consiglio Direttivo

1. Costituiscono cause di sospensione dalla carica di consigliere:

- a) la condanna, con sentenza resa in grado di appello, per uno dei reati di cui al precedente articolo 15, comma 2, lettera c);
- b) l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al precedente articolo 15, comma 2, lettera c) con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consigliere può richiedere di essere sospeso dalla carica nei casi di cui al comma 1 e in ogni altro caso nel quale ritenga che la propria presenza cagioni o possa cagionare nocumento alla reputazione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà tempestivamente assumere le relative decisioni.

Art. 19 Cause di decadenza dalle cariche

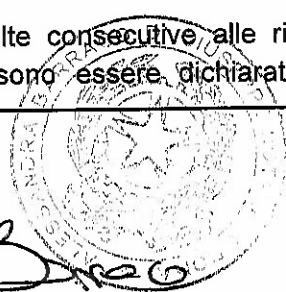
1. I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla carica, con delibera del Consiglio stesso da assumere entro trenta giorni dall'accertamento, qualora vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'articolo 16 del presente Statuto ovvero omettano di effettuare tempestivamente la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla funzione previste dallo Statuto, ovvero qualora sia verificata la presentazione di candidatura ad una delle cariche di cui all'articolo 16 comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

2. I consiglieri devono dare al Consiglio Direttivo immediata comunicazione delle sopravvenute cause di decadenza o di incompatibilità che li riguardano.

3. Qualora non vi provvedano sono tenuti a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbiano provocato all'Associazione e decadono dalla carica con dichiarazione del Consiglio Direttivo.

4. I consiglieri che non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti

Gest. 2mo 22m cul



Alfredo Basso

dall'ufficio con deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 20 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

2. Al Consiglio Direttivo spetta, inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- b) assegnare, tra i suoi componenti, gli incarichi di addetto/i area giuridico-legale, area della comunicazione, area dei rapporti con le aziende e gli Enti pubblici, area dei rapporti con i gruppi di quartieri e sezioni, il Segretario e il Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per i quali è responsabile;
- h) redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- i) indire adunanze, convegni, ecc.;
- j) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- k) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta (come previsto dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore);
- m) istituire sezioni operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

3. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio d'esercizio e, se previsto, al bilancio sociale, da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.



2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

5. È ammessa la partecipazione a distanza alle adunanze del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante.

Art. 22 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

4. Al Presidente, in particolare, compete:

- a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare:
 - aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi;
 - compiere operazioni finanziarie e bancarie;
 - eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
 - effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
 - per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel

Giust. 2^{ma} 12/2008



territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

8. Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 23 Aree tematiche all'interno del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche, e precisamente:

A) area giuridico-legale, composta da un numero di consiglieri variabile da un minimo di uno a un massimo di due, la quale si occupa di gestire ed affrontare tutte le questioni di diritto, stragiudiziali e non, che possano riguardare e/o coinvolgere l'operato dell'Associazione, sia nei rapporti interni con i singoli partecipanti, sia all'esterno nei rapporti con soggetti terzi. I referenti dell'area legale sono scelti tra coloro i quali siano muniti di almeno uno dei seguenti criteri di professionalità e precisamente coloro i quali:

- abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di attività professionali di avvocato prestata prevalentemente, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale, nei settori degli enti pubblici e privati (società, associazioni, imprese, amministrazioni pubbliche);
- svolgano attività di insegnamento universitario in discipline giuridiche o economiche e/o attività di docenza in materie giuridiche presso scuole di specializzazione professionale;
- possano presentare un curriculum che attesti lo svolgimento di attività anche extra professionali che dimostrino il conseguimento di esperienze multidisciplinari;
- abbiano raggiunto una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio, in via alternativa di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni;
 - b) attività professionali in ambito societario o associativo o comunque funzionali all'attività dell'Associazione;
 - c) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o privati aventi attinenza con il Terzo Settore ovvero presso enti pubblici o privati che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino attività in ambito giuridico-legale.

B) area della comunicazione, composta da un numero di consiglieri variabile da un minimo di uno a un massimo di due consiglieri, nominati dal Consiglio Direttivo tra coloro i quali abbiano particolare esperienza, professionalità e comprovata capacità nell'ambito della comunicazione e pubblicità. Detta area si occupa di curare e gestire tutti i profili di divulgazione delle attività associative, anche attraverso l'uso dei canali di comunicazione telematica, che permettano una sempre più radicata conoscenza all'esterno dell'operato dell'Associazione.

C) area dei rapporti con le imprese e gli Enti Pubblici, composta da un numero variabile da un minimo di uno a un massimo di due consiglieri, la quale si occupa di coordinare e condurre le relazioni tra l'Associazione e le aziende terze o gli Enti Pubblici, che possano essere interessati a intrecciare rapporti, nel breve e lungo termine, con l'Organizzazione medesima, condividendone i principi e promuovendo attività variegata ed eterogenea di collaborazione, di cooperazione e di partecipazione, anche attraverso campagne di divulgazione che siano, di volta in volta, programmate e pianificate con i membri dell'Organizzazione medesima.

D) area dei rapporti con i gruppi di quartiere e sezioni, composta da un numero variabile da un minimo di uno a un massimo di due consiglieri, la quale si occupa di collaborare attivamente con i gruppi di quartiere e le sezioni dell'Associazione presenti sul territorio comunale e nazionale, così da alimentare un legame sempre più attivo tra la realtà locale e nazionale, tenendo conto del loro operato e delle esigenze del caso concreto.

2. Il singolo consigliere può essere nominato competente per non più di due aree tematiche, purché abbia i requisiti eventualmente richiesti. Resta inteso che la suddetta suddivisione è meramente tecnica, esclusivamente tesa ad agevolare e meglio gestire il lavoro del Consiglio, e che tutti i consiglieri continuano a lavorare collegialmente e unitariamente, portando avanti i principi cardine dell'Associazione.

3. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come previsto dall'articolo 26, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

Art. 24 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario e il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione del libro soci e del registro dei soggetti che prestano attività di volontariato.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere e aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale dell'Associazione;
- c) compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie;
- d) eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze;
- e) effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;
- f) per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.

Giuseppe Rinaldi

Aldo Rinaldi



Art. 25 L'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.
2. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - d) attesta che il bilancio sociale, se previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. In caso di Organo di controllo collegiale, il componente dell'Organo che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni dell'Organo stesso, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dall'ufficio con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 26 L'Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 27 Il Comitato etico

1. È costituito il Comitato etico, composto da membri interni e/o esterni all'Associazione non impegnati in funzioni di gestione o di governo dell'Associazione. Di norma, è ricostituito nel mese di gennaio di ogni anno dispari. A tal fine, il Presidente dell'Associazione designa i componenti in un numero compreso tra tre e cinque la cui nomina deve essere ratificata dall'Assemblea.
2. Il Comitato Etico svolge i seguenti compiti:
 - verifica il rispetto del presente Codice da parte di tutti i soggetti cui esso è destinato portando all'attenzione degli interessati le violazioni che dovesse ravvisare;
 - si pronuncia sulla effettiva sussistenza di eventuali violazioni segnalate dal Consiglio Direttivo;
 - propone le eventuali misure sanzionatorie e ne verifica l'applicazione;

- 
- fornisce chiarimenti di ordine interpretativo circa quanto disposto nel Codice etico;
 - propone eventuali integrazioni o modifiche.

TITOLO V

Art. 28 Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Sono rinviate al regolamento interno le procedure di dettaglio per l'esercizio all'accesso.

TITOLO VI

Art. 29 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 30 I beni

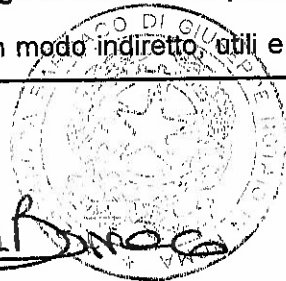
1. I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell'inventario, che può essere consultato dagli associati.

Art. 31 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

Giuseppe Penco

Alessandro



gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

2. L'Associazione ha, inoltre, l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 32 Esercizio finanziario e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio è redatto secondo quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il termine fissato dalle norme.

Art. 33 Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VII

Art. 34 Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56, comma 1, del Codice del Terzo Settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Art. 35 Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.
2. I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e all'eventuale regolamento adottato dall'Organizzazione.

Art. 36 Responsabilità e assicurazione del volontario

Il volontario che presta attività di volontariato è assicurato per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.



Art. 37 Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Art. 38 Assicurazione dell'Associazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO VIII

Art. 39 Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento

1. L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'articolo 12, comma 5, del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO IX

Art. 40 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

Cristiano Pizzarello

Alessandro Basso



Certifico io sottoscritta Avv. Alessandra Barraco, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme all'atto cartaceo ai miei rogiti firmato a norma di legge.

Roma, 14 luglio 2025

Firmato digitalmente dal Notaio Alessandra Barraco